

REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO SBCR

Art. 1

Campo di applicazione e destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e riguarda tutti i profili professionali previsti nella dotazione organica dell'ente.
2. Con successivi e separati atti, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, l'Amministrazione individuerà le posizioni di lavoro di particolare responsabilità escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritte dagli interessati, debbono essere trasmesse con cadenza semestrale (giugno/dicembre) all'Ufficio Amministrativo del Consorzio SBCR.
2. La domanda deve contenere:
 - a. Nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b. indicazione della sede lavorativa;
 - c. categoria, posizione economica e profilo professionale;
 - d. esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
 - e. motivo della richiesta (personale/familiare o per altra attività lavorativa);
 - f. la percentuale della prestazione lavorativa nonché la sua durata e collocazione.

Art. 3

Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

1. Nel rispetto della cadenza semestrale di cui all'art. 2 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato, completa dei dati richiesti, tramite atto dell'Ufficio Amministrativo e successivo contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta indicante:
 - a. la durata della prestazione lavorativa;
 - b. la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
2. Decorso il termine di 60 giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente.

Art. 4

Svolgimento altra attività

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini dello svolgimento di un'altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, se non richiesta per l'accesso a determinati profili professionali dell'Amministrazione, può essere richiesto il passaggio al tempo parziale. In tal caso la prestazione lavorativa non potrà essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.

- 
2. Nelle domande presentate per lo svolgimento di un'altra attività lavorativa, gli interessati debbono precisare l'attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono esercitare e dichiarare espressamente che essa non è in palese contrasto né in concorrenza con quella istituzionalmente svolta presso il Consorzio S.B.C.R. e che la stessa è svolta nel rispetto della vigente disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti.
 3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata nel caso il lavoro autonomo o subordinato interferisca, risulti in conflitto di interessi o in concorrenza con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.

Art. 5 **Differimento della trasformazione**

L'Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Art. 6 **Contingente di posti a tempo parziale**

- 
1. E' consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale fino al limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità. In caso di domande eccedenti a tale limite, sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
 - a. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
 - b. familiari o conviventi che assistono in via continua ed esclusiva persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti, anche se non conviventi;
 - c. genitori con figli minori in relazione al loro numero;
 - d. le seguenti situazioni familiari e personali debitamente documentate:
 - 1) persone a carico, per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
 - 2) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
 - 3) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
 - e. aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
 - f. esistenza di motivate e documentate esigenze di studio.
 2. Le situazioni di cui alla lettera d), numero 2, del comma 1 sono documentate con certificazione, originale o in copia conforme, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, dalla struttura associativa convenzionata o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Le altre situazioni possono essere documentate con dichiarazioni sostitutive dell'interessato, rese ai sensi della normativa vigente.
 3. Alle domande presentate sulla base delle situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non si applica il contenuto di cui all'art. 5 sul differimento della trasformazione del rapporto di lavoro.
 4. Le situazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 hanno precedenza rispetto alle altre elencate, qualora le richieste di tempo parziale eccedano i contingenti fissati dal presente regolamento e dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 7

Tipologie del rapporto a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si articola in tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e misto.
2. Il tempo parziale orizzontale prevede la prestazione del servizio in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto;
3. Il tempo parziale verticale prevede una ripartizione della prestazione:
 - a. su alcuni giorni della settimana;
 - b. su alcune settimane del mese;
 - c. su alcuni mesi dell'anno.
4. Il tempo parziale misto consente la prestazione su tutti o alcuni giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi dell'anno.
5. La prestazione lavorativa resa in tempo parziale deve essere ricompresa tra una percentuale minima del 33,33% ed una massima del 91,67% secondo le tipologie previste nella seguente tabella:

PERCENTUALE DI TEMPO PARZIALE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	PART-TIME ORIZZONTALE O VERTICALE ORE SETTIMANALI	PART-TIME VERTICALE SETTIMANE LAVORATIVE ANNUE	PART-TIME VERTICALE MESI LAVORATIVI	PART-TIME MISTO MESI LAVORATIVI CON ORARIO SETTIMANALE RIDOTTO
91,67	8,33	33	-	11	-
83,33	16,67	30	-	10	-
76,40	23,60	27,30	-	-	11 (per 30 ore settimanali)
75	25	27	39	9	-
69,45	30,55	25	-	-	10 (per 30 ore settimanali)
66,67	33,33	24	-	8	-
60	40	21,30	-	-	-
55,36	44,44	20	-	-	10 (per 24 or-e settimanali)
50	50	18	26	6	-
33,33	66,67	12	-	4	-

Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un'altra attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.

6. Il lavoratore interessato concorda con il Direttore l'articolazione della prestazione e la sua collocazione oraria, cercando di contemperare il diritto del primo e l'interesse generale al regolare svolgimento del servizio.
7. E' necessario, comunque, assicurare almeno quattro ore continuative in ogni giornata lavorativa.
8. In ogni caso, l'articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 8

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (Lavoro straordinario e lavoro aggiuntivo)

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
2. E' consentita la prestazione di attività lavorativa in protrazione, rispetto all'orario ordinario, per il recupero di permessi brevi già fruiti.
3. In presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative o di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, il Direttore può richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, previo suo consenso ed entro il limite del tempo pieno giornaliero, lo svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntivo rispetto a quelle autorizzate. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso nella misura massima del 10% della durata settimanale dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori a un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può fruire di benefici previsti dalla legge che comportino riduzioni dell'orario di lavoro.

Art. 9

Computo delle ferie, recupero delle festività soppresse e permessi personali

1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
2. I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto al seguente numero di giorni di ferie, calcolato proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno:

Giornate lavorate settimanali	Giornate di ferie (su settimana di 5 giorni lavorativi)	Giornate di ferie (su settimana di 6 giorni lavorativi)
2	11	11
3	17	16
4	22	21
5	-	27
Mesi lavorati annui		
11	26	29
10	23	27
9	21	24
8	19	21
6	14	16
4	9	11
10x3 giorni settimanali	14	13
10x4 giorni settimanali	18	17
10x5 giorni settimanali	23	22
11x4 giorni settimanali	21	20
11x5 giorni settimanali	23	24
Settimane lavorate annue		
26	14	16
39	21	24

3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto neo assunti hanno diritto ad un numero di giorni di ferie ridotte anche in proporzione a quanto previsto dall'art. 18, commi 3, 4 e 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997.
4. I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto al seguente numero di giornate di riposo per recupero delle festività soppresse, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937, proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno, secondo il seguente prospetto:

PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO	GG. ANNI DI RIFERIMENTO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO	GG. ANNI DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
2 gg. settimanali su 5	144	2
2 gg. settimanali su 6	120	1
3 gg. settimanali su 5	216	2
3 gg. settimanali su 6	180	2
4 gg. settimanali su 5	288	3
4 gg. settimanali su 6	240	3
5 gg. settimanali su 6	300	3
11 mesi lavorati/anno	330	4
10 mesi lavorati/anno	300	3
9 mesi lavorati/anno	270	3
8 mesi lavorati/anno	240	3
6 mesi lavorati/anno	180	2
4 mesi lavorati/anno	120	1
10 mesi x 3 gg. settimanali su 6	180	2
10 mesi x 3 gg. settimanali su 5	150	2
10 mesi x 4 gg. settimanali su 6	240	3
10 mesi x 4 gg. settimanali su 5	200	2
10 mesi x 5 gg. settimanali su 6	250	3
11 mesi x 4 gg. settimanali su 6	264	3
11 mesi x 4 gg. settimanali su 5	220	2
11 mesi x 5 gg. settimanali su 6	275	3

5. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un numero di ore di permessi brevi in proporzione alla attività lavorativa prestata.

Art. 10

Riproporzionamento degli istituti relativi alle assenze dal servizio

1. ASSENZE PER MALATTIA. I dipendenti a tempo parziale verticale e misto hanno diritto a un periodo di comporto proporzionato al minor numero di giornate lavorate nel corso del triennio di riferimento, previsto dai contratti collettivi, secondo il seguente schema:

Periodo lavorativo in part-time verticale e misto	GG. di comporta nel triennio nel part-time verticale e misto
2 gg. settimanali su 5	216
2 gg. settimanali su 6	180
3 gg. settimanali su 5	324
3 gg. settimanali su 6	270
4 gg. settimanali su 5	432
4 gg. settimanali su 6	360
5 gg. settimanali su 6	450
11 mesi lavorati/anno	495
10 mesi lavorati/anno	450
9 mesi lavorati/anno	405
8 mesi lavorati/anno	360
6 mesi lavorati/anno	270
4 mesi lavorati/anno	180
10 mesi x 3 gg. settimanali su 5	270
10 mesi x 3 gg. settimanali su 6	225
10 mesi x 4 gg. settimanali su 5	360
10 mesi x 4 gg. settimanali su 6	300
10 mesi x 5 gg. settimanali su 6	375
11 mesi x 4 gg. settimanali su 5	396
11 mesi x 4 gg. settimanali su 6	330
11 mesi x 5 gg. settimanali su 6	412

Nel computo delle assenze per malattia dei dipendenti a tempo parziale verticale e misto i giorni non previsti come lavorativi dalla collocazione temporale dell'orario di lavoro autorizzato non sono calcolati.

Nel caso in cui, nel triennio di riferimento, il dipendente abbia svolto attività lavorativa in parte a tempo pieno ed in parte a tempo parziale, si procede all'applicazione del criterio di proporzionalità tenendo conto dei diversi periodi di comporta maturati in costanza e i diversi rapporti di lavoro.

2. CONGEDO DI MATERNITA'. In presenza di tempo parziale verticale e misto è riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità o paternità disciplinato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
3. CONGEDO PARENTALE - RIPOSI E PERMESSI PER MATERNITA' - PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. Spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
4. PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104.

TEMPO PARZIALE VERTICALE	Permesso giornaliero (2 ore) per intero	Permesso mensile (3 giorni) ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate
--------------------------	---	---

TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE	Permesso giornaliero (2 ore) ridotto proporzionalmente alle ore lavorate	Permesso mensile (3 giorni) per intero
----------------------------	--	--

Nel caso i cui la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile sia effettuata in ore, nel limite massimo di 18, le stesse ore subiscono la riduzione corrispondente alla percentuale di orario a tempo parziale adottato.

5. PERIODO DI PROVA E PREAVVISO. In presenza di tempo parziale verticale e misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, i quali vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
6. DIRITTO ALLO STUDIO. Le ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio sono riproportionate in ragione del minore orario lavorativo.
7. PERMESSI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI E PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI. In presenza di tempo parziale verticale e misto i giorni di permesso retribuiti per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita figli, e per la partecipazione a concorsi ed esami, previsti dai vigenti contratti collettivi, sono così riproportionati:

Periodo lavorativo in part-time verticale e misto	GG. annui di riferimento in part-time verticale e misto	GG. annui di permesso retribuito per motivi personali	GG. annui di permesso retribuito per concorsi ed esami
2 GG. settimanali su 5	144	1	3
2 GG. settimanali su 6	120	1	3
3 GG. settimanali su 5	216	2	5
3 GG. settimanali su 6	180	2	4
4 GG. settimanali su 5	288	2	6
4 GG. settimanali su 6	240	2	5
5 GG. settimanali su 6	300	2	7
11 mesi lavorati/anno	330	3	7
10 mesi lavorati/anno	300	2	7
9 mesi lavorati/anno	270	2	6
8 mesi lavorati/anno	240	2	5
6 mesi lavorati/anno	180	2	4
4 mesi lavorati/anno	120	1	3
10 mesi x 3 GG. settimanali su 5	180	2	4
10 mesi x 3 GG. settimanali su 5	150	1	3
10 mesi x 4 GG. settimanali su 5	240	2	5
10 mesi x 4 GG. settimanali su 6	200	2	4
10 mesi x 5 GG. settimanali su 6	250	2	5
11 mesi x 4 GG. settimanali su 5	264	2	6
11 mesi x 4 GG. settimanali su 6	220	2	5
11 mesi x 5 GG. settimanali su 6	275	2	6

Art. 11
Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, di pari anzianità.
2. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo o di lavoro straordinario sono retribuite secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, successivo a quello dell'1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario siano eccedenti rispetto al limite stabilito dai commi 1 e 3 dell'art. 8 del presente regolamento, la percentuale di maggiorazione prevista dall'art. 6, commi 4, 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni è elevata al 50%.

Art. 12
Utilizzazione dei risparmi di spesa

Le risorse finanziarie che si liberano per effetto delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno ripartite, nel rispetto della legislazione vigente, secondo le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 13
Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Direttore, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica della percentuale stessa. In tal caso è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
2. Modifiche della tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della collocazione giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze del servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica. Tali modifiche costituiscono allegati al contratto individuale di lavoro, sottoscritti dal lavoratore e dal Direttore.
3. Per le modifiche di cui ai precedenti commi valgono i tempi e le modalità previsti per la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica, nel rispetto della disponibilità della dotazione organica ed entro il limite della percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione, anche nei confronti dei lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Art. 14
Rientro al tempo pieno

1. Il diritto al rientro al rapporto a tempo pieno può essere esercitato alla scadenza di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, e comunque non prima di 12 mesi, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
2. I dipendenti che intendono rientrare al tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, previa comunicazione al Direttore, almeno 60 giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Art. 15
Informazione alle organizzazioni sindacali

1. L'Amministrazione informa con cadenza semestrale le organizzazioni sindacali sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.

Art. 16
Norma transitoria

1. I rapporti a tempo parziale già autorizzati dovranno essere uniformati alla normativa di cui al presente regolamento entro il 31/12/2005. In caso di mancato adeguamento entro tale termine l'Amministrazione procederà ad uniformare il rapporto di lavoro difforme rispetto al presente regolamento utilizzando la tipologia percentualmente più vicina.

Art. 17
Rinvio norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.